

Alert

Corporate - Review

La costituzione *online* del S.r.l.: a che punto siamo in Italia anche rispetto ai maggiori paesi europei?

Nella newsletter dello scorso 26 maggio si è fatto cenno alla necessità di tenere conto, nel dare attuazione in Italia della Direttiva (UE) 2019/1151 concernente l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (“**Direttiva**”), della decisione del Consiglio di Stato del 29 marzo 2021 che ha, di fatto, sancito la fine del processo di costituzione *online* per le start-up innovative, quando si pensava che questa avrebbe invece potuto essere considerata la base di partenza per la costituzione *online* anche di altri tipi di società (vedi *alert Corporate Law* “[Il nict del Consiglio di Stato alla costituzione online per le start-up innovative: di chi è la colpa?](#)”).

Sulla scorta di quanto emerso dalla decisione del Consiglio di Stato e degli incontri tecnici - come quello tra rappresentanti del notariato e del Ministero dello Sviluppo Economico da cui è emersa la probabile creazione da parte del notariato di una piattaforma per la costituzione online delle start-up innovative - è verosimile ritenere che questa stessa modalità potrà essere utilizzata anche per la costituzione di SRL e SRLS.

La costituzione potrebbe infatti avvenire attraverso:

- la registrazione della costituenda società su portali dedicati;
- una riunione da tenersi in videoconferenza;
- la sottoscrizione di un atto pubblico e dei documenti collegati con firma elettronica riconosciuta;
- il versamento del capitale sociale attraverso il pagamento effettuato online, su un conto bancario di una banca che operi nell'Unione Europea;
- l'utilizzo di TS-CNS, Carta di Identità elettronica e/o Sistema pubblico di identità digitale (SPID) per l'identificazione elettronica dei soggetti coinvolti nella costituzione;

I vantaggi che mira ad ottenere la Direttiva sono:

- una riduzione dei costi, apparentemente di circa tre volte;
- una riduzione dei tempi, 5 giorni lavorativi dal suo inizio nel caso in cui la società sia costituita solo da persone fisiche o entro 10 giorni lavorativi negli altri casi;
- una facilitazione dell'accesso alle informazioni sulla modalità di costituzione, sulle norme applicabili per diventare membri degli organi di amministrazione, gestione o vigilanza di una società¹.

¹ Dovranno infatti essere rese disponibili, gratuitamente, le suddette informazioni in forma concisa ed agevoli in almeno una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri.

Alert

Corporate - Review

La Direttiva, prevede poi che entro il 1° agosto 2021² dovranno essere adottate le necessarie ed opportune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione della direttiva, mentre entro il 1° agosto 2023, si dovrà:

- mettere a disposizione i modelli sui portali o sui siti web per la registrazione accessibili mediante lo sportello digitale unico;
- predisporre delle norme sull'interdizione degli amministratori;
- possibilità di verificare elettronicamente l'origine e l'integrità di informazioni e documenti societari presentati online;
- costituzione del fascicolo presso un registro centrale, presso il registro di commercio o presso il registro delle imprese per ogni società iscritta e predisposizione dell'identificativo unico europeo, "EUID".

Con la legge n. 53 del 22 aprile 2021, in vigore dall'8 maggio 2021, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2019/1151, e all'art. 29 è previsto che le società a responsabilità limitata ("SRL") e le società a responsabilità limitata semplificata ("SRL"), possano essere costituite con atto pubblico interamente *online* mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza, la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta, utilizzando, volendo, un modello *standard* di statuto e sempre che il capitale sia versato mediante conferimenti in denaro.

Ma qual è la situazione in altri paesi europei?

La Gran Bretagna è sicuramente tra i paesi europei più all'avanguardia quanto all'utilizzo di strumenti digitali a servizio del diritto societario ed è stato uno dei primi Stati membri a fornire un servizio di costituzione *online* secondo quanto richiesto dalla Direttiva e nonostante nel frattempo sia intervenuta la cd. Brexit.

Attualmente è infatti possibile per chiunque (ovunque nel mondo) costituire una società nel Regno Unito semplicemente collegandosi al sito web della *Companies House* e completando un modulo di registrazione *online* abbastanza semplice; il procedimento si conclude solitamente in 24 ore. Una volta che la società è stata costituita, la *Companies House* rilascia un certificato di costituzione e, volendo, anche un modello di statuto che può essere adattato a seconda delle esigenze specifiche.

Al momento non vengono effettuate verifiche sulle informazioni fornite o per l'identificazione dei soggetti coinvolti nella costituzione online. Tuttavia, il governo ha annunciato che darà alle *Companies*

² In deroga alla norma che fissa la scadenza del 1° agosto 2021, gli Stati membri che incontrino particolari difficoltà nel recepimento della direttiva hanno il diritto di beneficiare di una proroga di massimo un anno, a patto che forniscano i "motivi oggettivi della necessità di tale proroga.

Alert

Corporate - Review

House nuovi poteri per effettuare delle verifiche, rifiutare di inserire delle informazioni e potenzialmente anche per impedire la nomina di amministratori finché la loro identità non sia stata verificata.

Naturalmente al fianco di questi nuovi metodi per costituire le società restano validi quelli tradizionali, come quello cartaceo indirizzando l'atto direttamente alle *Companies House*, o come l'uso di intermediari dotati di speciali sistemi software collegati a *Companies House*.

In Germania la situazione in essere è molto simile a quella italiana: è infatti possibile costituire delle società solo con il coinvolgimento di un notaio. Ovviamente dovrà anch'essa dare attuazione alla Direttiva e prevedere delle alternative che prevedano, appunto, l'uso di strumenti e processi digitali.

Il 10 febbraio 2021, il gabinetto federale tedesco ha approvato il progetto di legge sull'attuazione della Direttiva, ma la procedura legislativa non è ancora stata completata e, pertanto, la Germania ha fatto uso dell'opzione di proroga di un anno per l'attuazione della Direttiva e avrà, quindi, tempo fino al 1° agosto 2022.

Non è pertanto ancora chiaro quando esattamente la costituzione di società *online* sarà possibile e quali saranno le sue regole. La previsione è che anche in Germania riguarderà solo le società a responsabilità limitata (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*, “**GmbH**”) e che verrà utilizzato un sistema di riunione in videoconferenza, ma sempre alla presenza di un Notaio e che il riconoscimento dei partecipanti avverrà tramite documento di identità elettronico e con sottoscrizione digitale dei documenti, quindi con modalità molto simili a quelle che sembrerebbe saranno previste in Italia.

La Francia, al contrario di Italia e Germania, ha anticipato alcune disposizioni della Direttiva con la legge n. 2019-486 del 22 maggio 2019 che ha introdotto una totale dematerializzazione del processo di creazione delle società.

Questa legge prevede delle semplificazioni nella costituzione di società, tra cui:

- la creazione di uno sportello unico per il disbrigo delle formalità di costituzione delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dall'attività dell'impresa, permettendo la completa dematerializzazione di tali formalità. Questo sportello unico potrà coesistere fino al 2023 con le attuali sette piattaforme già esistenti ed addette al disbrigo delle formalità delle imprese.
- la realizzazione di un registro generale sempre dematerializzato, che riunirà le informazioni del Registro nazionale del commercio e delle società (“*Registre du Commerce et des Sociétés*”), del Registro nazionale del commercio (“*Répertoire national des Métiers*”) e del Registro dei beni agricoli (“*Registre des actifs agricoles*”), in modo che tutte le informazioni contenute in questi registri siano centralizzate e diffuse attraverso un'unica piattaforma online.

Quindi anche in Francia sembrerebbe esserci un allineamento rispetto a quanto stanno predisponendo l'Italia e la Germania per l'attuazione della Direttiva.

Alert

Corporate - Review

In conclusione, sembrerebbe che la strada per una modernizzazione e velocizzazione dei sistemi di costituzione delle società sia oramai stata intrapresa, sia in Italia che negli altri Stati europei.

Ciò non toglie che se da una parte il passaggio all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario in Italia è necessario ed è stato a lungo auspicato per facilitare ed accelerare l'attività di impresa, dall'altra è chiaro che giurisprudenza, dottrina ed addetti ai lavori non potranno tollerare che si deroghi ai controlli di legalità che, ad oggi, sono rimessi ai Notai all'atto della costituzione delle società, quali la verifica:

- della capacità giuridica e della capacità di rappresentare la società
- dell'identità dei richiedenti;
- della legittimità dell'oggetto sociale;
- della legittimità della denominazione della società;
- delle procedure per verificare la nomina degli amministratori;
- del mantenimento dei controlli preventivi soprattutto in materia di antiriciclaggio.

09.06.2021

**La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.¹
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.**

Gianmatteo Nunziante, Partner

E: g.nunziante@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Sandra Cimbolli, Associate

E: s.cimbolli@nmlex.it

T.: +39 02 6575181

**Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure
il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio**

www.nunziantemagrone.it